OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

I prossimi eventi in programma

Bilancio Ias/Ifrs

Le novità del bilancio 2017, i principi di prossima applicazione e l'informativa non finanziaria

Milano, 16 novembre 2017

Le problematiche specifiche

- per banche e intermediari finanziari
Milano, 17 novembre 2017

- per imprese industriali e commerciali
Milano, 17 novembre 2017

Milano, Grand Hotel et de Milan

Dott.ssa Silvana Anchino* Consob, **Dott. Alessandro D'Eri** ESMA, **Dott. Ettore Abate** EY, **Dott. ssa Barbara Bignardi** Intesa Sanpaolo, **Dott. Francesco Caligiore** KPMG - Assirevi, **Dott. Luca Cencioni** Eni - Consiglio di Gestione OIC, **Dott.ssa Chiara Del Prete** Mazars - EFRAG - Gruppo Internazionale OIC, **Dott.ssa Anna Rita de Mauro** LS Lexjus Sinacta - Consiglio di Gestione OIC, **Dott.ssa Maria De Simone** Sorgente Group, **Dott. Fabio Fabiani** EY, **Prof. Giovanni Maria Garegnani** Università LUM Jean Monnet, **Prof. Alberto Giussani** Università Cattolica del Sacro Cuore - Consiglio di Gestione OIC - ASAF Accounting Standards Advisory Forum - EFRAG, **Dott. Bruno Morino** TIM - Gruppo Internazionale OIC, **Dott. Edgardo Palombini** Deloitte Consulting, **Dott. Filippo Poli** EFRAG, **Dott. Massimiliano Semprini** Deloitte - Gruppo Internazionale OIC, **Dott. Alessandro Turris** PricewaterhouseCoopers, **Dott. Orazio Vagnozzi** KPMG - Commissione IFRS Assirevi, **Dott. Marco Viola** Assilea, **Dott. Ambrogio Virgilio** EY - EFRAG

** La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.*

La fiscalità del bilancio redatto secondo i nuovi principi OIC

Disposizioni del Decreto Milleproroghe e primi chiarimenti ministeriali

Disciplina a regime e gestione delle operazioni pregresse

Milano, 24 novembre 2017
Grand Hotel et de Milan

Roma, 1 dicembre 2017
Hotel Bernini Bristol

Dott. Francesco Bontempo* Agenzia delle Entrate, **Dott. Guerino Russetti*** Agenzia delle Entrate, **Dott. Giancarlo Cirinei** Assonime, **Dott. Angelo Garcea** Assonime, **Dott. Sergio Marchese** Boldrini Marchese Pesaresi & Associati, **Dott.ssa Barbara Zanardi** Iren

** La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.*

Il conguaglio 2017 e le altre novità per i sostituti d'imposta

I rapporti con CU e Modello 770
Produttività, welfare aziendale e flexible benefits
Gestione delle operazioni straordinarie
Mobilità internazionale dei lavoratori
Aspetti contributivi e profili sanzionatori

Milano, 30 novembre 2017
Grand Hotel et de Milan

Roma, 4 dicembre 2017
Hotel Bernini Bristol

Dott.ssa Marilena Andreozzi* Ministero dell'Economia e delle Finanze, **Dott.ssa Stefania Lucchese*** Agenzia delle Entrate, **Avv. Giuseppe Marianetti** Deloitte, **Dott. Marco Strafile** Deloitte

** La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza.*

Il DURC

Il quadro normativo
Gli aggiornamenti operativi
La prassi applicativa

Milano, 13 dicembre 2017
Baglioni Hotel Carlton

Roma, 25 gennaio 2018
Marriott Grand Hotel Flora

Cons. Claudio Contessa Consiglio di Stato, **Dott.ssa Maria Vittoria Sidari*** INPS

** La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza. In attesa di autorizzazione.*

Videoconferenza
Alcuni eventi saranno trasmessi anche in videoconferenza e potranno essere seguiti da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet.

Optime
Un brand di Paradigma SpA Tel. 011.0204111 • www.optime.it • info@optime.it

Legge di bilancio

GLI INTERVENTI FISCALI

Bonus riportabile se c'è incapienza

Super e iper-ammortamenti possono generare una perdita da compensare

Luca Gaiani

Un'eventuale incapienza del reddito dell'impresa rispetto a super e iper ammortamento non comporta la perdita del beneficio, ma solamente il suo rinvio temporale. Se le proiezioni dell'Istat sugli effetti del bonus sul reddito fiscale fossero confermate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) le società incapienti rispetto agli incentivi per gli investimenti genereranno una perdita fiscale che potrà essere riportata a nuovo e compensata con futuri redditi nei limiti temporali o quantitativi previsti, rispettivamente, per i soggetti Irpef e per le società di capitali.

Il meccanismo agevolativo per gli investimenti che il Ddl di bilancio 2018 proroga al prossimo anno comporta una maggiorazione del costo ai fini del calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili: 40% per super-ammortamento, ridotto al 30% nel 2018, e 150% per iper-ammortamento, misura confermata anche il prossimo anno.

La deduzione di queste maggiorazioni (che si cumulano gli ammortamenti iscritti in bilancio e quantificati sul 100% del costo) avviene mediante una rettifica in diminuzione al reddito di impresa (Irpef o Ires) nella dichiarazione.

Le imprese che chiudono l'esercizio in perdita fiscale o con un reddito inferiore alla deduzione maggiorata, non riescono immediatamente a fruire della agevolazione la quale non genera un immediato risparmio fiscale. Il super-ammortamento (e ancor più l'iper-ammortamento) si traducono cioè in una maggior perdita fiscale che, per le imprese in contabilità ordinaria, può essere riportata a nuovo. In questo modo, l'incentivo non viene perso ma semplicemente rinviato sotto forma di perdita o di maggior perdita compensabile. L'effettiva fruizione del super-ammortamento per gli incapienti è dunque condizionata, quanto a tempi e importi, dai vincoli previsti per la compensazione delle perdite. Per le imprese Irpef (ditte individuali e società di persone) la perdita, compresa quella generata dal super o iper-ammortamento, può essere utilizzata entro il quinquennio successivo senza alcun limite di importo. Per le società di capitali, invece, manca un limite temporale, ma il recupero non può mai superare l'80% del reddito di ciascun esercizio. Senza limiti temporali o quantitativi, è invece la compensazione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di vita dell'impresa.

La situazione di incapienza, causata dalla carenza di utili rispetto agli investimenti realizzati, non può essere evitata neppure rallentando lo stanziamento delle quote di ammortamento, dato che la misura delle deduzioni si rapporta sempre alle quote massime calcolate secondo i coefficienti tabellari a prescindere dalle percentuali (eventualmente ridotte) impiegate in bilancio. Lo stesso per i leasing: la super deduzione si spalma sulla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata effettiva del contratto che può essere anche più lunga. Una via di uscita, per le imprese che operano nei gruppi, può invece trarsi dalla attivazione del consolidato fiscale. La quota di super ammortamento non assorbita (perdita fiscale) viene trasferita al gruppo e compensata immediatamente con redditi di altre società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CALENDARIO
Per le imprese Irpef minus utilizzabile entro il quinquennio successivo
Per le società di capitali non esiste limite temporale

LA PAROLA CHIAVE

Incapienza fiscale

● L'incapienza fiscale si verifica in tutti quei casi in cui il contribuente ha diritto a detrazioni d'imposta (come ad esempio spese sanitarie, altre spese deducibili, detrazioni per familiari a carico, per spese ristrutturazione), ma non deve pagare imposte. Quindi il diretto interessato si trova nella condizione di non poter sfruttare la detrazione fiscale totalmente o in parte.

I punti-chiave

IL MECCANISMO

A fronte di un investimento agevolato di costo pari a 100, l'impresa deduce, oltre agli ordinari ammortamenti in bilancio, una quota virtuale calcolata con le aliquote ministeriali su 40 (30 dal 2018) per super ammortamento o su 150 per i beni iper ammortizzabili. Per il leasing la deduzione riguarda la quota capitale e si spalma sulla metà del periodo di ammortamento

L'INCAPIENZA

Se l'impresa consegue un reddito inferiore alle maggiori deduzioni derivanti dal super o dall'iper ammortamento, una parte della (o l'intera) agevolazione non viene usufruita nell'anno, generandosi una perdita fiscale

IL RINVIO DEL BENEFICIO

La perdita fiscale causata dalla incapienza della società viene riportata a nuovo e potrà essere utilizzata negli esercizi successivi (ma non oltre il quinto per le imprese Irpef) a compensazione dei redditi via via realizzati (nei limiti dell'80% del reddito di ogni anno per le imprese Ires), ottenendo con ciò il beneficio dell'agevolazione

CONSOLIDATO FISCALE

Il consolidato fiscale consente alla società incapiente di ottenere più rapidamente il beneficio, trasferendo nel gruppo la perdita fiscale generata dalla eccedenza di super ammortamento rispetto al reddito

Partecipazioni qualificate. Trattamento fiscale diversificato per le vendite effettuate nel 2017, nel 2018 e nel 2019

Triplo regime sulla cessione quote

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

Le novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2018 prevedono modifiche al sistema della tassazione dei capital gain realizzati dalle persone fisiche che possiedono partecipazioni qualificate. Come è stato anticipato (si veda da ultimo «Il Sole 24 Ore» del 31 ottobr), la tassazione di questi redditi viene uniformata a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, e quindi si prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sull'ammontare della plusvalenza realizzata.

Le novità si applicano alle cessioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2019, e si intrecciano con altre due disposizioni, ovvero:

- il decreto del 26 maggio 2017 che ha innalzato al 58,14% la percentuale di imponibilità delle plusvalenze qualificate realizzate dal 1° gennaio 2018;
- l'ennesima proroga (prevista dal disegno di legge di bilancio 2018) della possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2018.

INTRECCIO NORMATIVO
Le novità interferiscono con il decreto che ha innalzato la percentuale di imponibilità delle plusvalenze e con la proroga dell'affrancamento

Chi detiene partecipazioni qualificate si trova così a fare i conti con un sistema che diventerà più semplice dal 2019, ma che nel frattempo richiede qualche analisi ulteriore. Possiamo riepilogare la situazione ragionando sulle conseguenze delle cessioni attuate nei diversi periodi.

Cessioni del 2017
Per tutte le azioni o quote vendute nel 2017, la plusvalenza sarà tassata (nel periodo in cui si incassa il corrispettivo) per il 49,72 % del suo ammontare. Se la partecipazione viene ceduta entro quest'anno, ovviamente non potrà essere oggetto di affrancamento, per cui l'applicazione dell'Irpef al 49,72 % della plusvalenza rimane l'unica opzione possibile. Nel caso dell'aliquota massima del 43%, la tassazione sulla plusvalenza sarà quindi pari al 21,38 per cento.

Cessioni del 2018
Se la partecipazione viene ceduta in questo anno, la quota della plusvalenza da tassare sale al 58,14 %; nel caso di aliquota massima, questo equivale ad applicare un prelievo del 25 % (il 43 % di 58,14).

Rispetto all'anno precedente, la tassazione è aumentata del 17 per cento. Chi cede nel 2018 però ha sempre la possibilità di affrancare il valore della partecipazione, applicando l'imposta sostitutiva dell'8 per cento.

Poiché il rapporto tra sostituiva e Irpef ordinaria è nel caso massimo pari a 8/25, ne consegue che ci sarà la convenienza ad affrancare ogni volta che la plusvalenza supera gli 8/25 (cioè il 32%) del valore complessivo della quota che si vuole cedere nell'anno.

Cessioni dal 2019
La plusvalenza viene assoggettata all'imposta sostitutiva del 26 per cento. Chi ha la prospettiva di cedere in questo anno, può affrancare il valore della partecipazione entro il 30 giugno 2018. In questo caso il rapporto tra imposte sostitutive è di 8/26, con la conseguenza che la convenienza all'affrancamento scatta ogni volta che la plusvalenza supera questa soglia (pari a circa il 31 per cento).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMERCIALISTI

L'Ordine di Milano sceglie PagoPa

L'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano sceglie PagoPa, la piattaforma per la gestione centralizzata dei pagamenti dello Stato, per il pagamento delle quote associative degli oltre 8.300 iscritti.

L'obiettivo è offrire una modalità di pagamento semplificata per i commercialisti, sostituendo la compilazione dei modelli F24, con sistemi più evoluti. Si prevede che il sistema sarà attivato a partire dal prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

La Pa va vincolata all'equo compenso

di **Chiara Gribaudo**

C'è un dibattito importante – finalmente - sul tema dell'equo compenso al quale il Partito Democratico non si è sottratto, anzi: da tempo, attraverso il Dipartimento che presiedo, abbiamo avviato il confronto con casse e associazioni, con approccio globale e non di parte, sapendo che un tema così delicato non va affrontato strumentalmente, rischio sempre presente quando si avvicina la fine di una legislatura.

La sentenza 4614 del Consiglio di Stato, che ammette bandi e affidamenti gratuiti, ha esasperato la condizione di coloro che al pubblico forniscono ogni giorno prestazioni irrinunciabili, senza le quali la macchina amministrativa sarebbe un corpo senz'arti.

Efficace su queste pagine Marcello Clarich il 5 ottobre: la china presa è pericolosa. Sostituire al denaro l'accesso a canali riservati mette a rischio l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni. Garantire invece al professionista un equo compenso in base alla prestazione richiesta combatte la concorrenza sleale e salvaguarda la pubblica amministrazione sia per la qualità del servizio richiesto, sia per la sua imparzialità presente e futura.

Da questo punto di vista la scelta, poi stralciata, del Ddl di Bilancio di riservare questa tutela ad una sola categoria, quella degli avvocati, sarebbe stata lacunosa. Il punto di partenza per un percorso serio e giusto non può che essere una tutela universale per i professionisti nei rapporti con la pubblica amministrazione, soprattutto oggi che queste pratiche hanno ricevuto legittimità giurisprudenziale: l'affermazione di questo principio fondamentale deve valere per tutti, indipendentemente dalle categorie o dalle appartenenze a ordini e collegi.

Servono quindi norme che consentano di regolare i rapporti di committenza con la Pa vietando bandi, incarichi e affidamenti in deroga a parametri di riferimento per le prestazioni, e tali divieti devono operare ex ante, consentendo al professionista di percepire il proprio equo compenso senza dover ricorrere alla sede giudiziale.

Un tale intervento, da veicolare con la legge di Bilancio, rafforzerebbe l'idea universalistica che il Partito Democratico ha impresso e vuole imprimere al lavoro e ai suoi diritti.

Responsabile Lavoro del Partito Democratico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del
Fisco 24

FISCO E AGRICOLTURA

Compensazioni Iva al test di convenienza

di **Gian Paolo Tosoni**

Nel disegno di legge di bilancio 2018 l'aumento delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina, bufalina e suina, è previsto per tre anni e cioè per gli anni 2018, 2019 e 2020.

La disposizione prevede che il ministero dell'Economia di concerto con il ministero delle Politiche agricole emani un decreto entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di prevedere la fissazione della percentuale di compensazione sulle cessioni di bovini (che comprendono anche il genere del bufalo) in misura non superiore al 7,7% e quella per i suini vivi nella misura massima dell'8%. Queste misure erano previste anche nelle Finanziarie degli anni scorsi ma poi il ministero le ha fissate nella misura del 7,65% per i bovini e del 7,95% per i suini e probabilmente questa sarà la misura anche per il prossimo triennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianofisco.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2VudG9ub3ZlIyMjNGU2OGQzYmUtMGQ3OC00ZDcyLTk1MTctNTUxNjhmMDVlNjMyIyMjMjAxNy0xMS0xNFQxMDoyMToyNiMjI1ZFUg==